

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Alessandro Levanti, dall'avv. Michele Morone, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita i giorni 10 luglio, 11 e 25 settembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(318) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO MANGIAVACCHI (all'epoca dei fatti socio di minoranza della Soc. AC Siena SpA nonché vice Presidente della stessa, attualmente Presidente della Soc. GS San Quirico ASD) E DELLA SOCIETA' AC SIENA SpA (nota n. 4076/602bis pf06-07/SP/ad del 10.4.2008)

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 10.4.2008 nei confronti di Claudio Mangiavacchi (all'epoca dei fatti socio di minoranza della Soc. AC Siena SpA nonché vice Presidente della stessa, attualmente Presidente della Soc. GS San Quirico ASD) per rispondere della violazione degli artt. 1 comma 1 e 8 comma 1 CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 10 comma 1) e della Società AC Siena SpA per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del vigente CGS (art. 2 comma 4 del CGS in vigore all'epoca dei fatti);

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS (pena base: per il Mangiavacchi mesi due di inibizione e ammenda di € 15.000,00 ridotta a mesi due di inibizione e ammenda di € 5.000,00 e per la Soc. Siena ammenda di € 10.000,00 ridotta a € 3.000,00);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

al sig. Claudio Mangiavacchi mesi 2 (due) di inibizione e l'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00);

alla Società AC Siena SpA l'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

XXXXXXXXXX

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal dott. Andrea Baldanza, dall'avv. Alessandro Levanti, dall'avv. Fabio Micali, dall'avv. Alessandro Vannucci, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 25 settembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

(14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Presidente della Soc. Ascoli Calcio 1898 SpA) E DELLA SOCIETA' ASCOLI CALCIO 1898 SpA (nota n. 140/1378pf07-08/SP/ma dell'8.7.2008)

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 8.7.2008 nei confronti di Roberto Benigni (Presidente della Soc. Ascoli Calcio 1898 SpA) per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS anche in relazione all'art. 8 comma 15 CGS e della Società Ascoli Calcio 1898 SpA per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS (pena base: per il Benigni ammenda di € 9.000,00 ridotta a € 6.000,00 e per la Soc. Ascoli ammenda di € 9.000,00 ridotta a € 6.000,00);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

al sig. Roberto Benigni l'ammenda di € 6.000,00 (seimila/00);

alla Società Ascoli Calcio 1898 SpA l'ammenda di € 6.000,00 (seimila/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(351) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERPAOLO MARINO (Direttore Generale e legale rappresentante della Soc. SSC Napoli SpA) E DELLA SOCIETA' SSC NAPOLI SpA (nota n. 5398/666pf07-08/SP/blp del 9.6.2008)

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 9.6.2008 nei confronti di Pierpaolo Marino (Direttore generale e legale rappresentante della Soc. SSC Napoli SpA) per rispondere della violazione dell'art. 10 comma 1 CGS vigente all'epoca dei fatti, ora art. 12 comma 1 CGS e della Società SSC Napoli SpA a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS (pena base: per il Marino ammenda di € 12.000,00 ridotta a € 8.000,00 e per la Soc. Napoli ammenda di € 12.000,00 ridotta a € 8.000,00);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

al sig. Pierpaolo Marino l'ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00);

alla Società SSC Napoli SpA l'ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(209) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RICCIARDI (all'epoca dei fatti Amministratore unico della Soc. Castel San Pietro Terme Calcio SS) E DELLA SOCIETA' CASTEL SAN PIETRO TERME CALCIO SS (nota n. 2430/521pf05-06/SP/en del 30.1.2008)

la CD Nazionale;

letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale che ha chiesto il proscioglimento di entrambi i deferiti, osserva quanto segue.

La decisione del presente procedimento non può prescindere da quella adottata dalla competente Commissione Disciplinare che ha vagliato la posizione dei sigg.ri Pasquale Traini e Andrea Orecchia; pertanto questo collegio ha disposto l'acquisizione di copia del CU n° 107 07/08 emesso dal Settore Tecnico Federale contenente i relativi provvedimenti, documento prodotto anche dalla Procura federale all'odierna riunione.

Da tale documento si evince che al sig. Traini è stata applicata ex art. 23 CGS la sanzione della squalifica fino al 13.5.2008, mentre il sig. Orecchia è stato prosciolto con la motivazione dell'insufficienza probatoria in merito alla sussistenza del fatto addebitatogli.

Come rilevato dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, l'applicazione della sanzione ex art. 23 non vincola la posizione degli altri deferiti, che deve essere vagliata alla luce delle risultanze procedimentali.

Orbene, nella fattispecie che ci occupa non appare raggiunta la prova della sussistenza dei fatti (scambio di mansioni tra allenatore in prima ed allenatore in seconda), né tantomeno della volontà o almeno consapevolezza del sig. Ricciardi circa il verificarsi dell'artificio in parola.

Dall'esame delle deposizioni raccolte dall'Ufficio Indagini, pur prescindendo da quelle rese dai deferiti, emerge che i due allenatori collaboravano tra loro ma che ogni decisione tecnica veniva adottata dal sig. Traini, mentre il sig. Orecchia si occupava principalmente degli aspetti fisico-atletici della preparazione.

Non si rileva quindi alcun elemento che possa ricondurre all'effettività dei fatti contestati, specialmente per quanto concerne il sig. Ricciardi, che non può aver deciso e neppure solo avallato quello scambio di ruoli contestato nel deferimento; lo stesso deve essere pertanto prosciolto da ogni addebito.

Alla luce delle risultanze dei due diversi procedimenti disciplinari ed in considerazione di quanto innanzi rilevato in merito alle conseguenze dell'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, anche la società deve essere mandata indenne da ogni declaratoria di responsabilità sia diretta che oggettiva.

P. Q. M.

Rigetta il deferimento e proscioglie il sig. Ricciardi Giuseppe e la SS Castel San Pietro Terme Calcio da ogni addebito loro mosso.

(364) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ROBERT ANTHONY BOGGI (A.B. all'epoca dei fatti Commissario della CAN/C) (nota n. 6107/462pf06-07/SP/blp del 26.6.2008)

1. Il deferimento

Con provvedimento del 26 giugno 2008, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Signor Robert Anthony Boggi, all'epoca dei fatti Commissario della CAN/C, per rispondere della violazione di cui all'articolo 3 commi 1 e 4 del CGS vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 5 commi 1 e 4 del CGS, nonché della violazione dell'art.40 comma 3 lettera d) del regolamento AIA vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 40 comma 4 lettera d) del vigente regolamento A.I.A. per aver espresso giudizi lesivi nei confronti del Presidente dell'AIA Cesare Gussoni mediante una lettera inviata a molteplici destinatari, a mezzo e-mail, in data 25 febbraio 2007.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, il Signor Robert Anthony Boggi faceva pervenire una propria memoria difensiva.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha insistito nella richiesta di responsabilità del deferito per i fatti allo stesso contestati con conseguente irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi due. E' comparso altresì personalmente il Signor Robert Anthony Boggi, il quale ha presentato un'istanza istruttoria, mediante la quale richiedeva che venisse sentito nella qualità di teste il Signor Pierpaolo Rossi, in epoca passata, componente dell'organo tecnico dell'AIA.

4. I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

I fatti posti a fondamento della richiesta di deferimento da parte della Procura Federale riguardano una presunta violazione della normativa prevista dal CGS e dal Regolamento AIA, commessa dal Signor Robert Anthony Boggi. L'incolpato mediante una lettera di dimissioni dall'incarico di Commissario della CAN Serie C, inviata in data 25.2.2007 ad una molteplicità di destinatari, esprimeva giudizi e considerazioni sul Presidente pro-tempore della AIA, Signor Cesare Gussoni, ritenute dalla Procura Federale, lesive della reputazione di quest'ultimo.

I fatti contestati al deferito, sono stati dallo stesso confermati in data 25 marzo 2007, con una dichiarazione rilasciata al Vice Capo Ufficio Indagini, Avv. Giorgio Ricciardi.

La richiesta istruttoria presentata dal deferito in sede dibattimentale di ascoltare il Signor Pierpaolo Rossi non può essere accolta, in quanto non attinente al merito della decisione, e perciò irrilevante.

Orbene, dalla disamina dei fatti, dalle prove prodotte dalla Procura Federale, nonché dall'esito del dibattimento, emerge quanto segue: i giudizi lesivi, espressi dal deferito nei confronti del Presidente dell'AIA Cesare Gussoni a mezzo di lettera e-mail inviata a molteplici destinatari, non essendo nei fatti comprovati in alcun modo, comportano la violazione degli articoli 5 commi 1 e 4 del vigente CGS e 40 comma 4 lettera d) del vigente regolamento AIA.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, irroga al Sig. Robert Anthony Boggi la sanzione dell'inibizione dallo svolgere ogni tipo di attività sino al 25 novembre 2008.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Publicato in Roma il 25 settembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete